Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

**N. 2201**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa della senatrice SERRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016**

Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di sicurezza e di agevolazioni fiscali per l'edilizia scolastica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese l'edilizia scolastica costituisce e rappresenta una priorità, tale da richiedere interventi certi e celeri, non più procrastinabili, anche alla luce dei frequenti incidenti – fra cui alcuni di estrema gravità – verificatisi negli ultimi anni.

La situazione è critica, inoltre, se si considera in particolare la persistente, diffusa presenza di barriere architettoniche. In molti edifici scolastici manca l'ascensore e, quando è presente, non risulta comunque adatto al trasporto di studenti con problemi di mobilità; scarseggiano bagni adeguati e sono numerose le aule che non hanno le dimensioni idonee per accogliere alunni con disabilità.

La scuola deve essere accogliente, al fine di incentivare e sviluppare l'interesse e la partecipazione degli studenti. Sono molte e diverse le ragioni per cui la sicurezza negli istituti scolastici viene da più parti invocata: oltre la metà degli edifici scolastici italiani è stata edificata prima del 1974, anno in cui vennero varate le disposizioni antisismiche; oltre 24.000 scuole si trovano in zone ad alto rischio sismico; circa 6.200 sorgono in aree a forte rischio idrogeologico. E proprio la sicurezza assume rilevanza non solo per garantire l'incolumità a studenti, insegnanti e personale tecnico e ausiliario, ma anche per offrire un'adeguata qualità dell'apprendimento e della didattica.

Gli istituti scolastici vivono, insomma, in uno stato di emergenza mai sopito: il lavoro realizzato fino a oggi rivela un intervento appena abbozzato che, di là dalle buone intenzioni, denuncia le proprie carenze nello scorgere e passare in rassegna le reali esigenze del patrimonio immobiliare scolastico italiano. Non si può affrontare, infatti, uno fra i più importanti problemi del nostro Paese con interventi surrogato, che nel tempo hanno svelato e continuerebbero a svelare la loro grave inadeguatezza.

I dati sull'edilizia scolastica italiana sono impietosi; il quadro generale, salvo esempi virtuosi, è allarmante: su 41.000 edifici monitorati, 24.000 possiedono impianti idraulici, termici, elettrici non funzionanti, 9.000 hanno intonaci fatiscenti e più di 3.600 necessitano di interventi sulle strutture portanti. Circa il 40 per cento degli edifici scolastici è privo del certificato di agibilità, mentre il 60 per cento non possiede quello di prevenzione contro gli incendi. Sono decine i casi di tragedie sfiorate a causa di crolli di diversa entità nelle scuole, da ultimo quello verificatosi a Ostuni nell'aprile del 2015.

Un numero considerevole di edifici scolastici italiani, vista anche la vetustà, è caratterizzato da una situazione di estrema incertezza in ordine alla sicurezza e alla vivibilità. Le condizioni odierne, che possono essere definite a tutti gli effetti emergenziali, assumono connotati negativi anche per quanto riguarda la qualità del servizio offerto alle nuove generazioni.

Il presente provvedimento nasce dall'assunto che investire nella scuola e nella sua efficienza – nel solco di una programmazione di lungo respiro – significhi investire nel Paese. Si desidera pertanto concentrare l'attenzione sull'edilizia scolastica attraverso una legge che contribuisca a generare un quadro normativo idoneo ad affrontare le necessità impellenti, prendendo l'abbrivio dalla storica, e per molti aspetti meritoria, legge

11 gennaio 1996, n. 23 (cosiddetta legge Masini).

A partire dal Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, cui si attinge per finanziare gli interventi già approvati e al quale sono destinate le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate al capitolo dell'edilizia scolastica, si sono resi necessari interventi che ottimizzino la sua funzione sia attraverso una migliore gestione del fondo stesso, sia, soprattutto, attraverso un coordinamento più funzionale dei programmi di investimento per la qualificazione dell'edilizia scolastica.

Il presente disegno di legge intende promuovere, pertanto, un intervento migliorativo, di carattere generale, sul patrimonio immobiliare scolastico italiano, in *primis* attraverso la messa in sicurezza degli edifici esistenti e il relativo adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, riqualificazione energetica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Le iniziative adottate fino a oggi e le numerose azioni di carattere normativo nelle trascorse legislature non sono state in grado di affrontare realmente il problema. Soprattutto non si è stati capaci di investire e intervenire adeguatamente in un settore fondamentale per la crescita del Paese come quello dell'edilizia scolastica.

In un contesto simile assumono particolare rilevanza la costruzione di nuove scuole – in sostituzione di quelle, ormai, obsolete – secondo concezioni architettoniche innovative e all'avanguardia, il completamento degli edifici esistenti e l'acquisto di immobili da adibire a uso scolastico, al fine di eliminare le locazioni onerose, anche perché la cura dell'edilizia scolastica non solo partecipa delle dinamiche proprie dell'insegnamento e della formazione degli studenti, ma deve essere considerata, a tutti gli effetti, un indicatore di civiltà.

Sembra opportuno, in definitiva, provare a tracciare alcune linee guida che permettano di guardare al futuro sia per superare gli ostacoli, che storicamente hanno rallentato lo svolgimento degli interventi necessari, sia, al tempo stesso, per analizzare, comprendere nonché porre rimedio alle carenze delle politiche che si sono susseguite nel tempo.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica)*

1. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, le parole da: «articolo 14» fino a: «142» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

*b)* l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi)* – *1*. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nonché al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, a decorrere dal 2016, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.

*2*. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti a uso scolastico, d'intesa con gli istituti scolastici e le principali associazioni e organizzazioni studentesche nazionali e locali, presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 1, domanda alle regioni territorialmente competenti.

*3*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approvano e trasmettono al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.

*4*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verifica i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, in assenza di osservazioni da formulare, li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi bollettini ufficiali.

*5*. Per le finalità di cui alla presente legge, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

*6*. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono a includere l'infrastruttura di rete *internet* tra le opere edilizie necessarie»;

*c)* dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: .

«Art. 4-*bis*. – *(Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali) – 1.* Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di

immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2016-2018, le regioni interessate, anche in ragione delle domande presentate dagli enti locali per la predisposizione dei piani triennali di cui all'articolo 4, possono essere autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016. Le modalità di attuazione del presente comma e del comma 2 sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

*2*. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.

Art. 4-*ter*. – *(Interventi per adeguamento antisismico e prevenzione rischio idrogeologico) – 1*. Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, da destinare a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità»;

*d)* l'articolo 5 è abrogato;

*e)* all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. I competenti uffici e i servizi statistico e informatico operanti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, opera presso il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di due unità»;

*f)* all'articolo 7:

1) le parole: «della pubblica istruzione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) al comma 1, dopo le parole: «con la collaborazione degli enti locali interessati,» sono inserite le seguenti: «nonché d'intesa con gli istituti scolastici e le principali associazioni e organizzazioni studentesche locali e nazionali,»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di cui al comma 5 dell'articolo 4 è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

*g)* l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Copertura finanziaria) – 1*. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 4-*ter* e 7, comma 5, pari a 551 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

*2*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli in-

teressi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare»;

*b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

*3.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

*4.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Art. 2.

*(Abrogazioni)*

1. I commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies*, 4-*septies* e 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

2. L'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato.

3. I commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati.

€ 1,00